

## **I.M.U. 2013 – Novità per il saldo di dicembre**

**Ai fini della quantificazione del saldo IMU 2013** devono essere utilizzate **le stesse aliquote vigenti nell'anno 2012, di cui alla delibera C.C. n. 238 del 26.09.2012.**

Per tutte le fattispecie ad esclusione degli immobili di categoria D (vedi Risoluzione n.33/E del 21.05.2013) il versamento deve essere fatto unicamente a favore del Comune utilizzando i codici già in essere.

Per l'anno 2013 il versamento della seconda rata, **in scadenza al 16 dicembre 2013**, ai sensi del Decreto Legge n. 133/2013, **non è dovuta per le seguenti categorie di immobili:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;**

**c) ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze;**

**d) immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;**

**e) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13 comma 5 del D.L. n. 201/2011 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;**

**f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011;**

La legge n. 124 del 28.10.2013 di conversione del D.L. n. 102 del 31.08.2013 ha introdotto con l'articolo 2 rilevanti **novità in ambito IMU, applicabili in sede di calcolo della rata di saldo 2013**, di cui si riporta una sintesi:

- **non è dovuta la seconda rata IMU 2013 per i fabbricati merce delle imprese costruttrici invenduti e non locati. Resta dovuta invece la prima rata fino al 30 giugno;**
- **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa se adibite ad abitazione principale, comprese le pertinenze, dei soci assegnatari sono equiparate all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;**
- **non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013 la disposizione si applica dal 1° luglio e non è pertanto dovuto il rimborso per l'imposta versata in sede di acconto 2013.**

Si precisa che il comma 5-bis dell'articolo 2 dispone che **il godimento dei suddetti benefici decorrenti dal 01/07/2013 è subordinato, a pena decadenza del beneficio stesso, alla presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2013 il cui termine per la presentazione è stabilito al 30 giugno 2014.**

Per tutti gli altri immobili non individuati dal D.L. n. 133/2013 e dal D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013 si dovrà provvedere ad effettuare il versamento del saldo IMU 2013 entro il termine previsto del **16 dicembre 2013**.

**Se per gli immobili, per i quali è stata abolita la rata di dicembre, sarà dovuto il versamento, entro il 16 gennaio 2014, della differenza tra l'imposta calcolata con l'aliquota base e quella deliberata dal comune, si provvederà a divulgare apposita nota informativa.**